



Civile Ord. Sez. 6 Num. 18286 Anno 2022

Presidente: L

Relatore: :

Data pubblicazione: 07/06/2022

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Oggetto
Protezione internazionale

R.G.N.

3273/2021

Cron.

Rep.

C.C. 18/05/22

Composta da:

1 - Presidente -

Rel. Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

1 - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

, nato in , il 23 novembre

1997, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, (PEC

) rappresentato e difeso dall'avv.

come da procura speciale in calce al ricorso per

cassazione;

- *ricorrente* -

nei confronti di

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*,

domiciliato *ex lege* presso Avvocatura dello Stato in Roma, PEC

- *resistente* -

avverso il decreto n. 3995/2020 del Tribunale di Ancona,



depositato il 13 dicembre 2020 e comunicato il 15 dicembre 2020,
procedimento R.G. n. 4982/2019;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

RILEVATO CHE

1. Con ricorso *ex art.35-bis* del d.lgs.25/2008 depositato il 19.7.2019, ..., cittadino nigeriano, ha adito il Tribunale di Ancona impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale e protezione umanitaria, presentata il 7.3.2018.

2. Nel richiedere il riconoscimento della protezione internazionale o il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 22, comma 12 *quater* del medesimo decreto o il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1., così come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, il ricorrente aveva sostenuto di aver lasciato il Paese dopo essere entrato in uno stato di depressione a causa delle richieste estorsive da parte della confraternita subite dal titolare del negozio ove il ricorrente lavorava, che aveva trasferito in seguito il negozio in un altro quartiere per timore delle estorsioni.



Il ricorrente aveva aggiunto di essere stato oggetto in Italia,

insieme ad altri stranieri e richiedenti asilo, di una situazione di sfruttamento lavorativo da parte di un datore di lavoro che, pur beneficiando dell'attività lavorativa da lui prestata, non aveva regolarizzato il rapporto lavorativo e neppure gli aveva riconosciuto alcuna forma di retribuzione per il suo lavoro; inoltre la struttura di accoglienza, in persona del Presidente dell'Associazione, aveva denunciato detta forma di sfruttamento ai Carabinieri e all'Ispettorato del Lavoro competente, come documentato in atti, e la vicenda era in fase di indagini da parte della Procura della Repubblica.

3. Il Tribunale di Ancona, in seguito all'audizione giudiziale del ricorrente all'udienza del 15.9.2020, con decreto del 15.12.2020 ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione.

4. In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che il racconto del ricorrente relativamente ai motivi della fuga dal Paese di origine non fosse credibile, in quanto generico e non circostanziato nemmeno in sede di audizione giudiziale, e evidenziasse le contraddizioni emerse dalle dichiarazioni rese dal ricorrente. Il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007

nonché di una situazione di violenza generalizzata nel Paese di origine sulla base delle fonti COI consultate e menzionate.

Il Tribunale ha escluso pure la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 d.lgs. n. 286 del 1998 o del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1. del decreto citato, così come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, in considerazione della mancata credibilità della vicenda narrata, e del mancato raggiungimento dell'integrazione nel territorio nazionale, ritenendo a tal fine insufficienti i corsi di formazione frequentati e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, che aveva prodotto in giudizio un contratto di lavoro stipulato solo per un mese nel 2019, tenuto anche conto della presenza dei familiari nel Paese di origine.

Il Tribunale ha infine escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione ai sensi dell'art. 22, comma 12 *quater*, del d.lgs. n. 286 del 1998, rilevando che nel caso di specie non era stata presentata da parte del ricorrente denuncia contro il proprio datore di lavoro, poiché la segnalazione depositata in atti era stata presentata dal Presidente dell'associazione presso cui il ricorrente era ospitato, né il ricorrente aveva cooperato nel procedimento penale, in quanto tale circostanza non era stata segnalata dalla Procura della Repubblica.

Il Tribunale ha rilevato che *«diversamente da quanto supposto nella denuncia presentata nel caso di specie vi era un*

contratto di lavoro con formalizzazione del compenso erogato sia pure per una parte irrisoria».

5. Avverso il predetto decreto il ricorrente con atto notificato il 14.1.2021 ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo i seguenti motivi:

5.1. *«1. NULLITÀ DEL DECRETO IN RELAZIONE ALL'ART. 360 C.P.C., N. 4), PER VIOLAZIONE DELL'ART. 35-BIS, CC, 1, 11 LETT. A), e 13, D.LGS. 25/2008 E DEGLI ARTT. 737, 738, 135, 156, C.2, C.P.C. NONCHÉ DEGLI ARTT. 106, C. 2, 111, C.6, COST., ART. 2 L. 46/2017».*

Con il primo motivo di ricorso si eccepisce il difetto di motivazione del decreto impugnato in ordine al giudizio di non credibilità, che sarebbe stato effettuato in violazione dei parametri legali, senza un confronto con le vicende del ricorrente e senza un approfondimento sulla capacità delle istituzioni nigeriane ad offrire protezione idonea ed effettiva nella specifica vicenda del ricorrente.

5.2. *«2. OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE E' STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE, IN RELAZIONE ALL'ART. 360, N. 5 C.P.C.».*

Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce l'omesso esame dei fatti rappresentati dal ricorrente, della situazione attuale generale sociale, economica e politica della Nigeria; l'omessa valutazione della specifica capacità dello Stato di offrire idonea ed effettiva protezione rispetto alle vicende specifiche rappresentate



dal ricorrente collegate al culto, l'omessa citazione di alcuna
 specifica e aggiornata fonte qualificata; l'omesso esame di tutti gli
 elementi, verbali e non verbali, della narrazione del ricorrente da
 parte dell'intero Collegio; l'omesso giudizio di comparazione delle
 condizioni di vulnerabilità oggettiva e soggettiva del ricorrente nel
 Paese di origine e la sua condizione in Italia ai fini della valutazione
 della domanda di protezione umanitaria.

5.3. «3. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO IN RELAZIONE ALL'ART. 360, N. 3 C.P.C., IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 2, 3, 10, C.3, 32 COST.; ALL'ART. 11 L. 881/1977; AGLI ARTTT. 8, 9 DEL D.LGS. 25/2008 E ALL'ART. 16 DIRETTIVA EUROPEA N. 2013/32 NONCHÉ AGLI ARTT. 2, 3, (ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 115 C.P.C), 5, 6, 7, E 14 D.LGS. 251/2007 E AGLI ARTT. 5, C. 6, E 19, C. 2, TU 286/1998».

Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce l'illegittimità del giudizio di credibilità, effettuato in violazione dei parametri legali e il difetto di cooperazione istruttoria in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del ricorrente.

5.4. «4. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO IN RELAZIONE ALL'ART. 360, N. 3 C.P.C., IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 6 E 13 DELLA CONVENZIONE EDU, ALL'ART. 47 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA E ALL'ART. 46 DELLA DIRETTIVA EUROPEA N. 213/32».



Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce il difetto di

cooperazione istruttoria del Giudice di prime cure, rilevando il dovere di un esame completo ed approfondito della domanda.

5.5. «5. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO IN RELAZIONE ALL'ART. 360, N. 3 C.P.C., IN RIFERIMENTO ALL'ART. 738 C.P.C., O COMUNQUE OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE È STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE, IN RELAZIONE ALL'ART. 360, N. 5, C.P.C.».

Con il quinto motivo di ricorso si eccepisce che erroneamente il Giudice aveva ritenuto il difetto di prova in merito alla cooperazione nel procedimento penale a carico del datore di lavoro nel procedimento relativo allo sfruttamento lavorativo, avendo il Giudice rilevato a tal proposito esclusivamente il silenzio della Procura.

La difesa evidenzia che il Pubblico Ministero non era presente all'udienza del 15.9.2020, come risultava dal verbale d'udienza allegato in atti, e che il Tribunale non aveva sollecitato in alcun modo, nel corso del procedimento, la collaborazione delle parti nell'accertamento dei fatti e non aveva attivato i propri poteri istruttori d'ufficio per poter acquisire notizie in merito, omettendo di tenere in considerazione il contenuto della denuncia di sfruttamento lavorativo documentata in atti, rilevando che anche alla luce dell'emergenza sanitaria in corso, le indagini preliminari



erano ancora in corso e che il ricorrente non era ancora stato sentito dalla Procura in merito allo sfruttamento lavorativo subito.

6. L'intimata Amministrazione dell'Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

7. Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del 18.5.2022 ai sensi dell'art. 380bis cod.proc.civ.

RITENUTO CHE

8. Il primo e il terzo motivo, volti a censurare il giudizio di non credibilità del racconto del richiedente asilo, appaiono inammissibili, perché riversati nel merito e diretti a richiedere indebitamente a questa Corte di legittimità, sotto le spoglie di una denuncia di violazione di legge meramente enunciata, una rivalutazione dell'accertamento espletato dal giudice del merito e sorretto da motivazione non apparente.

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente il Tribunale ha analizzato in profondità il tema della credibilità del racconto personale circa la vicenda subita in patria, con riferimento puntuale e specifico a tutti i parametri considerati dall'art.3 del d.lgs.251 del 2007, dandone conto nelle pagine da 2 a 4 del decreto e riconsiderando l'attendibilità del narrato anche alla luce delle COI acquisite in tema di *modus operandi* delle confraternite nigeriane



(pag.6-7), con motivazione ampiamente superiore allo *standard del*
c.d. minimo costituzionale.

9. Con la seconda parte del primo motivo il ricorrente si duole di essere stato sentito da un giudice onorario delegato, peraltro appartenente all'ufficio del processo della sezione specializzata, appositamente delegato e il cui operato è stato espressamente approvato e ratificato dal collegio (decreto impugnato, pag.2 quinto capoverso, secondo periodo).

In ogni caso, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all'audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi dell'art 10, commi 10 e 11, del d.lgs. n. 116 del 2017, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l'assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell'elencazione ivi contenuta. (Sez. U, n. 5425 del 26.2.2021, Rv. 660688 - 01).

10. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha esaminato le dichiarazioni del richiedente e le ha integralmente valutate; non si è sottratto al dovere di cooperazione istruttoria, acquisendo - fra l'altro in modo particolarmente scrupoloso, le necessarie informazioni sulle

condizioni generali del Paese di provenienza, sulla base di fonti informative debitamente consultate e citate e aggiornate sino al 2020.

Il Tribunale ha anche esaminato e valutato le fonti prodotte dal ricorrente (pag.8, capoverso).

10. V'è da aggiungere che erano del tutto irrilevanti indagini in ordine a circostanze sulle quali il racconto personale non era stato ritenuto credibile.

Infatti, in materia di protezione internazionale, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca - che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito - poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (Sez. 1, n. 24575 del 4.11.2020, Rv. 659573 - 01).

Infine, neppure quanto alla domanda di protezione complementare, il Tribunale si è sottratto alla conduzione del necessario giudizio di comparazione.

11. Il quarto motivo rivendica un difetto di cooperazione

istruttoria, già escluso con il secondo motivo, e si risolve, ancora una volta, in un generico tentativo di richiedere un riesame dell'accertamento espletato dal giudice del merito, che ha indagato d'ufficio solo sui fatti rilevanti ai fini di causa, senza incorrere in alcuna violazione.

11. Il quinto motivo in tema di permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo ai sensi dell'art.22, comma 12 *quater* d.lgs.286/1998 merita un'analisi approfondita.

12. La disposizione in questione, inserita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. 16.7.2012, n. 109 e successivamente modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera i), numero 1), del d.l. 4.10.2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1.12.2018, n. 132, recita: «*Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno [ai sensi dell'articolo 5, comma 6]*».

Il richiamato art.12 *bis*, lettera c), fa riferimento al fatto che i lavoratori occupati siano sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale, e cioè: 1) la reiterata corresponsione di



retribuzioni palesemente difforme da quelle previste dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

13. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'opposizione avverso il provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno in favore del cittadino straniero vittima di sfruttamento lavorativo, previsto dall'art. 22, comma 12-*quater* del d.lgs. n. 286 del 1998, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, al quale è devoluta la piena cognizione in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti, atteso che il parere espresso dal procuratore della Repubblica, cui è condizionato il rilascio del permesso da parte del questore, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed esaurisce la propria rilevanza all'interno del procedimento amministrativo, non vincolando l'autorità giurisdizionale (Sez. U, n. 30757 del 28.11.2018, Rv. 651816 - 01).

In altre parole, il parere positivo della Procura della Repubblica non costituisce un presupposto necessario e vincolante



e il giudice ben può, in regime di cognizione piena, accertare il presupposto per il rilascio del permesso in questione che è la presentazione della denuncia e la collaborazione nel processo instaurato contro il datore di lavoro autore dello sfruttamento.

14. La formula normativa, con la sua costruzione come endiadi, potrebbe ingenerare il dubbio che siano richiesti entrambi i requisiti, e cioè sia la presentazione della denuncia, sia la collaborazione processuale.

Tale interpretazione però appare illogica sia perché la presentazione della denuncia costituisce già di per sé una forma (e anzi la più significativa e rischiosa) di collaborazione, sia perché il fatto, del tutto accidentale, della presentazione della denuncia da parte di un altro soggetto non potrebbe produrre l'effetto di privare lo straniero dei benefici di una positiva collaborazione alle indagini.

Deve quindi ritenersi che i due requisiti siano alternativi e che ben possa essere riconosciuto il permesso ex art.22, comma 12 *quater*, allo straniero vittima di sfruttamento lavorativo che non abbia presentato personalmente denuncia ma che collabori alle indagini in corso.

15. Il Tribunale nel caso concreto ha valutato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della misura protettiva, affermando che il ricorrente non aveva presentato la denuncia (proposta invece dalla Presidente della struttura di accoglienza).



La ricorrenza del requisito alternativo della collaborazione del

ricorrente al procedimento penale - come si è detto, di per sé sufficiente - è stata esclusa perché non dimostrata né dal ricorrente, né attestata dalla Procura della Repubblica che era intervenuta nel procedimento (come risulta dall'epigrafe del decreto) e silente sul punto.

16. Il motivo è fondato.

Il ricorrente aveva prodotto la denuncia presentata dalla Presidente dell'associazione di accoglienza, che dava atto della situazione di sfruttamento lavorativo in atto anche in pregiudizio del sig. Smart, che evidentemente le aveva fornito le necessarie informazioni.

Esisteva quindi un preciso elemento che consentiva di riferire al ricorrente la presentazione della denuncia o comunque di ritenere la sua collaborazione alla sua presentazione.

Il ricorrente aveva anche riferito che le indagini erano in corso (punto 11 del ricorso introduttivo) e aveva sostenuto di non essere ancora stato sentito dagli inquirenti (cosa del resto plausibile visto che l'esposto era dell'8.6.2019 e tenuto conto dell'emergenza pandemica).

In questa situazione il fatto costitutivo della collaborazione alle indagini, che può anche consistere in una deposizione leale e completa resa agli inquirenti, nel momento in cui costoro ritengono di procedere a raccogliere le sue dichiarazioni, non poteva essere



esclusa dal Tribunale perlomeno senza verificare ex art.738 cod. proc. civ. lo stato delle indagini e il comportamento in quella sede del ricorrente.

Questi, per parte sua, non poteva collaborare se non ancora convocato ed escusso dal Pubblico Ministero o dalla Polizia giudiziaria.

Infine non risulta che il Tribunale abbia chiesto alla Procura della Repubblica un parere o delle informazioni in tal senso; il Tribunale si è limitato a concludere negativamente a causa del mero silenzio serbato sul punto dalla Procura, coinvolta nel giudizio ai sensi dell'art.35 *bis*, comma 6, d.lgs.25/2008 ma non specificamente interpellata sul tema della collaborazione del richiedente asilo al procedimento penale per sfruttamento lavorativo.

17. Il ricorso va pertanto accolto nel quinto motivo con il rinvio al Tribunale di Ancona che regolerà anche le spese della fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il quinto motivo di ricorso, inammissibili i precedenti quattro, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto, e rinvia al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta

Sezione civile, Sottosezione Prima, il 18 maggio 2022

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

